

Lo sportello



Dal 22 dicembre 2014 il Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di ente gestore del servizio sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 5.1, ha attivato lo **Sportello per la promozione e supporto all'istituto dell'Amministratore di Sostegno** per i Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 5.1 (Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Terzo d'Aquileia, Trivignano Udinese, Villa Vicentina e Visco).

Cosa offre:

- Attività di informazione e orientamento sulla figura dell'Amministratore di Sostegno.
- Consulenza, assistenza e supporto al cittadino e agli operatori prima e/o dopo la nomina dell'Amministratore di Sostegno per la presentazione di pratiche e nei rapporti con il Tribunale, coordinamento con i servizi territoriali, specialistici e del terzo settore.
- Collaborazione con le organizzazioni del No Profit che si occupano del tema.

Sede e orari di apertura:

Sede di Cervignano del Friuli: Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

Palazzo Municipale - Piazza Indipendenza n. 1,

c/o Ufficio di Servizio Sociale – Piano Terra

mail: sportelloads.cervignano@gmail.com

Tel. 0431/388460 e 0431/388427 (da utilizzare SOLO in orario

di apertura di sportello) Fax: 0432/309994

Sede di Palmanova: Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30

Palazzo del Comune - Piazza Grande n. 1 – Piano Terra

mail: sportelloads.palmanova@gmail.com

Tel. 0432/922162 (da utilizzare SOLO in orario di apertura

di sportello) Fax: 0432/309994

Si riceve su appuntamento. Per prendere appuntamento chiamare il numero 0432 566 159

Contatti:

sportelloads.cervignano@gmail.com

sportelloads.palmanova@gmail.com

Tel. 0432 566159

Fax: 0432 309994



Lo sportello è gestito da:

HATTIVA LAB Soc. Coop. Via Porzùs, 62 – 33100 Udine

www.hattivalab.org



Città di Cervignano del Friuli
Ente Gestore del Servizio Sociale dei
Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 5.1

Sportello di promozione e supporto all'istituto dell'Amministratore di sostegno



**a tutela delle persone fragili
e a sostegno delle famiglie.**

Cos'è l'Amministratore di Sostegno?

La legge 9 gennaio 2004 numero 6 istituisce l'amministrazione di sostegno: un istituto a salvaguardia dei "soggetti deboli", ovvero di coloro i quali, in conseguenza di disabilità fisiche, psichiche o semplicemente per uno stato di emarginazione sociale presentano aspetti di fragilità e vulnerabilità nel contesto sociale.

Con la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto, l'amministratore di sostegno si prende cura delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, nel compimento delle mansioni della vita quotidiana, mediante interventi sostitutivi o di sostegno temporanei o permanenti.

La caratteristica fondamentale è data, in via principale, dal contribuire alla protezione e cura della persona in difficoltà e, in via secondaria, dalla tutela del suo patrimonio. Viene infatti considerato una sorta di progetto di sostegno esistenziale che si accompagna agli interventi professionali messi in atto dalla rete territoriale dei servizi sociali e sanitari.

A chi si rivolge?

A tutti coloro i quali non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.



Chi può richiedere la nomina?

Il beneficiario stesso, il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, i Servizi sanitari e i Servizi sociali, il tutore, il curatore e il Pubblico Ministero.

Quali gli strumenti ed i tempi per l'attivazione?

La procedura per la nomina dell'amministrazione di sostegno si avvia con un ricorso da presentarsi alla Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario.

Il Giudice fissa un'udienza nella quale dovrà, ove possibile, sentire personalmente l'interessato ed una volta valutati i bisogni e le richieste dello stesso, emetterà il decreto di nomina.

Punto di forza dell'istituto è la rapidità della procedura: la nomina dell'amministratore dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla richiesta.

Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno?

Possono essere nominati amministratori di sostegno il coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado o colui il quale è stato designato dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Possono essere altresì nominate anche, in persona del legale rappresentante, le persone giuridiche pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni e gli operatori dei servizi pubblici o privati, ma solo a condizione che non abbiano in carico il beneficiario, cioè non siano direttamente coinvolti nella cura dell'interessato stesso.

Cosa fa l'Amministratore di Sostegno?

Non è un erogatore di prestazioni, né un contabile, né tanto meno un pacchetto monolitico di attività, insuscettibili di variazioni. L'attività dell'amministratore di sostegno si modula in base alle necessità del singolo beneficiario: "un abito cucito su misura". Egli agisce non per la persona debole, ma con la persona debole. Nel compimento degli atti affianca o sostituisce il beneficiario, in base alle disposizioni contenute nel decreto di nomina. Riferisce periodicamente al Giudice.

Perché fare l'Amministratore di Sostegno?

Per realizzare, attraverso il proprio operato, il progetto di vita di coloro i quali non sono in grado di prendersi cura dei loro interessi.

Un traguardo da prefiggersi, salvaguardando la dignità e la sovranità del beneficiario e, soprattutto, presidiando la sua capacità di agire.